

MISURA 112 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Riferimento normativo

Articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005

RAGIONI DELL'INTERVENTO

La misura punta a incentivare il primo insediamento di giovani agricoltori, favorendo contestualmente l'adattamento strutturale dell'azienda dopo il primo insediamento. Il giovane che si insedia deve presentare infatti un piano aziendale dove specifica gli interventi, i tempi e le misure che intende attivare

La misura si propone altresì di soddisfare il requisito di funzionalità dell'intervento alla logica di filiera produttiva, secondo un'impostazione che individua nel rafforzamento dei sistemi produttivi locali l'efficacia dell'azione di sviluppo rurale.

La misura si propone di soddisfare il requisito di finalizzazione dell'intervento al contesto territoriale, secondo una logica che individua nella ricaduta territoriale integrata l'efficacia dell'azione di sviluppo rurale.

La misura si propone di dare risposta anche ai piani della singola impresa comprendenti più misure nell'ottica di un piano aziendale comprendente tutti gli interventi aziendali che si vogliono attivare.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Favorire l'abbassamento dell'età media degli addetti nel settore primario, in particolare nelle aree montane e svantaggiate del PSR, sostenendo contestualmente l'adattamento strutturale delle aziende agricole, operando in una logica finalizzata alla forte integrazione dei sistemi di filiera e territoriali.

Favorire il ricambio generazionale in agricoltura: l'obiettivo appare trasversale e capace di promuovere il collaterale incremento delle conoscenze e della qualificazione professionale delle imprese agricole.

Si intende inoltre favorire la capacità progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo strumento dell'abbuono interessi, in quanto mezzo incentivante per l'accesso a finanziamenti bancari dedicati alle necessità aziendali.

Contribuire, nell'ambito delle sfide proposte dal Regolamento UE 73/2009, alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario, stimolando l'insediamento di giovani in aziende zootecniche potenzialmente autonome e meno sensibili agli effetti dell'abbandono del regime delle quote latte.

DEFINIZIONE DI PRIMO INSEDIAMENTO

Si intende come primo insediamento in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione in qualità di:

- titolare di impresa agricola in forma di ditta individuale;
- contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola.

Nel caso di ditta individuale, l'inizio dell'attività agricola dichiarata ai fini IVA corrisponde alla data di assunzione della qualità di capo azienda, unico responsabile di impresa agricola.

La data dichiarata ai fini IVA relativa all'inclusione tra i soci di società di persone corrisponde alla data di assunzione della qualità di capo azienda, in quanto corresponsabile di impresa agricola.

La data di assunzione della carica di socio amministratore in società di capitale corrisponde alla data di assunzione della qualità di capo azienda, in quanto corresponsabile di impresa agricola.

Resta salvo quanto disciplinato nelle disposizioni transitorie per gli insediamenti avvenuti tra il 01/01/2007 ed il 21/12/2007, data di pubblicazione sul B.U.R. del Programma di Sviluppo rurale 2007 – 2013.

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA MISURA

Imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta al Registro ex art 8 della legge 29/12/1993 n. 580 e che:

- si insediano per la prima volta in qualità di capo di un'impresa che svolge attività di produzione di prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 del Trattato;
- l'impresa agricola ha sede legale nella Regione e conduce almeno una UTE ubicata nella Regione stessa;

- hanno un'età non inferiore ai 18 anni alla data di insediamento;
- hanno un'età inferiore ai 40 anni alla data della domanda di aiuto;
- sono in possesso di adeguata conoscenza e competenza professionale alla data di presentazione della domanda;
- presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- conseguano la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), di cui al D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni, al più tardi entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale.

CONOSCENZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Possiede adeguata conoscenza e competenza professionale il giovane imprenditore agricolo in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea specialistica ovvero laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ovvero in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali, ovvero diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario
- attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione della durata di almeno 150 ore, organizzati dalla regione nell'ambito del Piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, così come modificato dall'art 34 della LR 19/06/1985 n. 25, e 9 della L.R. 16/11/1982, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, specificatamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni.

I corsi di formazione di cui sopra devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi relativi all'organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata e alle problematiche di carattere ambientale. Sono comunque considerati equipollenti i corsi che permettono di accedere alla misura nell'ambito di PSR di altre Regioni italiane.

Il premio può essere concesso, in forma anticipata, anche in assenza di adeguata conoscenza e competenza professionale, a condizione che i requisiti vengano conseguiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale, qualora il giovane necessiti di un periodo di adattamento strutturale dell'azienda agricola previsto dal piano aziendale o previsto dall'adesione al progetto di filiera.

PIANO AZIENDALE

Il piano aziendale deve prevedere interventi materiali e immateriali riconducibili alle misure 121, 124, 132, 133 e 311, ovvero riconducibili alle OCM di settore. Per intervento riconducibile si intende un intervento rientrante tra gli "obiettivi" e le "finalità" delle corrispondenti misure. Il Piano può altresì prevedere altre spese materiali e immateriali direttamente connesse all'avvio dell'attività. Tali tipologie saranno definite con provvedimento regionale di attuazione della misura.

Il piano dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie:

- situazione riepilogativa iniziale dell'azienda;
- obiettivi di sviluppo dell'attività aziendale, con relative proiezioni economico finanziarie;
- piano degli investimenti e delle azioni previste per lo sviluppo delle aziende e piano finanziario contenente anche gli aspetti legati al ricorso al credito, qualora si richieda il premio sia in conto capitale che in conto interessi;
- cronoprogramma
- eventuali altre misure o operazioni da attivare, incluse le informazioni e i dati necessari per l'attivazione delle stesse;
- dichiarazione di consapevolezza concernente il recupero del sostegno nel caso di inadempienza ai contenuti del piano;
- eventuali informazioni in merito all'utilizzo di servizi di consulenza o corsi di formazione professionale, in particolare nella materia ambientale, in coerenza con i criteri di modulazione dell'aiuto in conto capitale;
- informazioni relative alla necessità di investimenti per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) direttiva nitrati, prevista nella misura 121, usufruendo della deroga di 36 mesi.

Gli interventi previsti dal Piano, devono essere avviati dopo l'avvenuto insediamento e devono essere ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della data di adozione della decisione individuale. La verifica di ottemperanza verte sul controllo dei tempi dell'esecuzione degli investimenti, degli altri interventi previsti, sulla

spesa sostenuta, sul raggiungimento delle conoscenze e competenze professionali e sulla qualifica di IAP.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE L'AIUTO

La domanda di aiuto completa della documentazione comprovante la sussistenza di tutti i requisiti per l'accesso alla misura è presentata entro il termine di sei mesi successivi all'avvenuto insediamento stesso pena la non ammissibilità della domanda.

La decisione individuale di concessione dell'aiuto viene emessa entro diciotto mesi dall'insediamento effettivo..

La decisione costituisce formale presa d'atto della regolarità della domanda, ma non configura diritto all'erogazione del premio che resta collegato all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie secondo le prestabilite scadenze di sportello.

Qualora il piano aziendale preveda investimenti riconducibili alle Misure 121 o 311, l'adesione ad un progetto integrato di filiera, ad un progetto territoriale, ad un approccio collettivo o la presentazione di un progetto aziendale singolo, può avvenire anche ad avvenuto insediamento e ad avvenuta emissione della decisione individuale di concedere l'aiuto, in relazione alla specifica cadenza temporale dello sportello regionale di accesso al PSR o alle OCM.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario si impegna ad esercitare l'attività agricola in qualità di responsabile o coresponsabile civile e fiscale di impresa agricola per almeno cinque anni dalla data di erogazione dell'aiuto previsto dalla misura, mantenendo per l'intero periodo vincolativo la qualità di responsabile o coresponsabile civile e fiscale di impresa agricola con posizione INPS in qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto. Qualora sia erogato il contributo in conto capitale e/o in conto interessi, il beneficiario si impegna a non estinguere il finanziamento agrario bancario prima di cinque anni dall'erogazione.

Il beneficiario è tenuto a rendere disponibili all'Amministrazione regionale in forma anonima i dati contabili della propria azienda.

Il beneficiario che al momento della valutazione risulti non aver realizzato le azioni previste dal piano nei termini previsti, fatte salve le cause di forza maggiore, è tenuto alla restituzione degli aiuti percepiti.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è concesso sotto forma di combinazione tra premio unico e abbuono di interessi secondo le indicazioni sotto riportate:

- aiuto in conto capitale per un importo massimo di 40.000 euro;
- aiuto integrativo sotto forma di abbuono di interessi (conto interessi), il cui valore può essere pari ad un massimo di 15.000 euro;

L'aiuto può essere erogato una tantum per ogni giovane insediato in possesso dei requisiti stabiliti dalla misura.

L'aiuto di 40.000 euro in conto capitale sarà risultante da una modulazione basata sulla concorrenza di parametri differenziati, legati all'importanza degli obiettivi del piano aziendale, da stabilire con provvedimento regionale di attuazione. Tra i parametri di modulazione si terrà anche conto della localizzazione dell'azienda nelle diverse aree rurali, della finalizzazione del Piano verso produzioni di qualità, della formazione in materia ambientale e dell'utilizzo di servizi di consulenza nella medesima materia. A tale scopo con provvedimento applicativo la modulazione terrà anche conto di:

- frequenza con profitto di corsi formativi in materia ambientale riconosciuti dalla Regione nel corso dell'attuazione del piano aziendale;
- attestati di frequenza a corsi specifici nella materia ambientale organizzati dalla Regione in data antecedente all'insediamento;
- utilizzo di servizi di consulenza in materia ambientale nel corso dell'attuazione del piano aziendale.

Il Piano aziendale deve prevedere interventi per un importo almeno pari all'aiuto in conto capitale.

L'aiuto integrativo massimo di 15.000 euro è erogabile per l'effettuazione di interventi previsti nel piano aziendale e riconducibili alla misura 121, alla misura 311 ovvero alle OCM di settore.

Le operazioni oggetto di incentivo sono costituite da finanziamenti bancari erogati a tasso fisso. L'importo integrativo viene erogato dall'Organismo pagatore all'Istituto bancario, con condizioni che saranno stabilite su

specifica convenzione, in rate semestrali fino ad un massimo di 10 semestri , indipendentemente dalla durata del finanziamento, che comunque non può essere inferiore a 10 semestri, con esclusione del periodo di preammortamento.

A prescindere dalla durata dell'ammortamento, la somministrazione dell'aiuto non potrà superare il 31 dicembre 2015.

L'aiuto integrativo viene erogato per l'abbattimento degli interessi a fronte della contrazione di finanziamenti bancari e l'importo minimo del finanziamento bancario dovrà essere almeno pari al doppio dell'aiuto in conto capitale.

Il finanziamento potrà essere erogato a favore del giovane di primo insediamento, ovvero a favore dell'impresa agricola nel caso in cui l'insediamento sia avvenuto in qualità di corresponsabile civile e fiscale.

Il giovane agricoltore può richiedere l'erogazione anticipata dell'aiuto in pendenza del raggiungimento del requisito di adeguata conoscenza e competenza professionale, purché si impegni a conseguirlo entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale, dovendo contestualmente fare fronte alla necessità di adeguamento strutturale dell'azienda.

Analogamente, l'erogazione anticipata dell'aiuto può essere richiesta in pendenza del raggiungimento del requisito di IAP, purché il giovane si impegni a conseguirlo entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto.

Fatta salva l'inclusione della domanda in graduatoria regionale, in posizione utile ai fini del finanziamento, l'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli Enti autorizzati a favore dell'Organismo pagatore, di importo pari al 110% dell'importo concesso in anticipazione e redatta secondo le disposizioni dell'Organismo pagatore medesimo.

Non sono previste riduzioni di premio dipendenti dalla tipologia di approccio prescelta dal beneficiario.

SCANSIONE TEMPORALE

tempo	fase	descrizione fase
0	I	Insedimento
I + 6 mesi	II	Domanda di aiuto all'insediamento e presentazione relativo piano aziendale
I + 18 mesi	III	Decisione individuale di concessione aiuto e/o ammissione al finanziamento
III + 36 mesi	IV	Raggiungimento (eventuale) conoscenze e competenze professionali e qualifica IAP
0 + 36 mesi	IV	Soddisfacimento (eventuale) di requisiti comunitari esistenti
III + 3 anni solari	V	Completamento del Piano aziendale

DESCRIZIONE DI TUTTI I CONTRATTI IN CORSO

Le domande di premio di insediamento presentate in base alla misura B del regolamento (CE) 1257/1999 per le quali sia stata emessa decisione individuale di concedere l'aiuto nel periodo di programmazione 2000-2006 potranno essere ammesse al finanziamento, alle condizioni della programmazione 2000-2006, con i fondi FEASR qualora l'erogazione del premio sia effettuata entro il 31/12/2008.

Le ulteriori domande di premio di insediamento potranno essere riconfermate dagli interessati in presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nella programmazione 2007-2013 e fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I giovani che si sono insediati nel periodo compreso tra il 01/01/2007 e la data di pubblicazione sul BUR del PSR approvato dalla Commissione europea devono segnalare l'avvenuto insediamento al massimo entro 3 mesi dalla data di pubblicazione. Gli stessi potranno beneficiare del premio di insediamento qualora sussistano le condizioni previste dalla misura e dai provvedimenti di attuazione regionali e fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

La misura si applica sull'intero territorio regionale e per il periodo di programmazione 2007-2013

INDICATORI FISICI REALIZZAZIONE COMUNITARI

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-2013
Prodotto	Numero di insediamenti	500

	Volume totale degli investimenti	€ 13.300.000
Risultato	Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate	€ 2.500000
Impatto	Valore netto aggiuntivo conseguito espresso in PPS	€ 2.750.000
	Variazione nel valore lordo conseguito per ogni addetto a tempo pieno equivalente	968

INDICATORI SPECIFICI

Tipo di indicatore	Indicatore specifico	Target 2007-2013
Impatto	Posti di lavoro netti creati	150